

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 139

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 settembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'art. 20 della legge provinciale Bolzano 20 dicembre 2024, n. 13, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale Bolzano del 15 aprile 2025, n. 3, il quale, al comma 1, prevede che *"A decorrere dall'anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base mensile e liquidato in un'unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Bolzano; b) aver compiuto il 65° anno di età; c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi"*;

Visto, in particolare, il comma 1-bis, del citato art. 20 il quale prevede che *"Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare diritti su eventuali rate non riscosse. L'ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l'importo mensile risultante dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui al comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. Il sussidio determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall'INPS"*;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 20 in base al quale *"La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1"*;

Tenuto conto che il predetto art. 20, al comma 5, prevede che *"Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l'INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l'onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio"*;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 settembre 2025, n. 677, che ha approvato i criteri di assegnazione del "Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige" e ha stabilito gli stanziamenti annuali ai fini dell'erogazione della misura pari a 40.880.144,54 euro per l'anno 2025, in 40.900.144,54 euro per l'anno 2026 e in 40.900.144,54 euro per l'anno 2027 nonché la copertura finanziaria per il compenso da corrispondere all'INPS per la gestione del servizio, pari a 129.323,46 euro per l'anno 2025, in 109.323,46 euro per l'anno 2026 e in 109.323,46 euro per l'anno 2027;

Preso atto che le Parti, con la convenzione in oggetto, disciplinano le modalità di collaborazione finalizzate all'erogazione del sussidio economico annuale, di cui al citato art. 20 della legge provinciale n. 13/2024, secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale sopra citata;

Preso atto che l'Istituto, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla Provincia, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero dei

beneficiari individuati secondo i criteri e i requisiti di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale, e provvede al calcolo dei sussidi annui ai fini dell'autorizzazione al pagamento ai singoli beneficiari;

Preso atto che l'Istituto si impegna, su autorizzazione della Provincia, a erogare il sussidio in unica soluzione senza necessità da parte degli aventi diritto di presentare apposita domanda;

Preso atto che la concessione del sussidio è prevista fino alla concorrenza delle risorse stanziare e che, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l'entità di ciascun sussidio nella misura prevista, il sussidio sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 2, della Convenzione;

Preso atto che la Provincia provvede ad accreditare preventivamente all'INPS, almeno quindici giorni prima dell'inizio del mese di erogazione del sussidio, le somme necessarie al finanziamento del sussidio sulla contabilità speciale n. 1537 presso la Banca d'Italia, intestata a INPS-Sede Regionale Trentino-Alto Adige (IBAN IT75X0100004306CS0000002638), e che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento della misura prevista;

Preso atto, altresì, che la Provincia trasferisce all'INPS una maggiorazione in misura pari al 10% della predetta provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al sussidio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell'INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria;

Preso atto che, in via di prima applicazione, la Provincia autonoma di Bolzano accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2025, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 10%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio pari a 40.880.144,54 euro, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi;

Preso atto che la Provincia, unitamente alla provvista destinata al finanziamento dei sussidi, riconosce all'Istituto, a titolo di rimborso degli oneri per le attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, un importo una tantum pari a € 27.000 per l'anno 2025, € 7.000 per l'anno 2026 e € 7.000 per l'anno 2027;

Preso atto che l'INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso degli oneri dovuti all'INPS per il servizio;

Preso atto che, a seguito di rendicontazione annuale dell'INPS, la Provincia effettua ulteriori pagamenti a titolo di rimborso spese nella misura di 4,50 euro per pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, nonché nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.;

Preso atto che le somme riconosciute all'INPS a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio, sono imputate al capitolo delle entrate del bilancio finanziario 8E1309003 - *Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti*;

Rilevato che nella Convenzione sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della misura;

Preso atto che la convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all'attuazione della stessa;

Preso atto delle interlocuzioni intervenute tra le Parti, anche sulla base di quanto espresso nel parere n. 32/2025 del Coordinamento Generale Legale Inps, circa la posizione dell'Istituto in merito alla corresponsione dell'assegno sociale ai potenziali beneficiari del sussidio provinciale in oggetto;

Tenuto conto di quanto rappresentato, da ultimo, dall'Istituto alla Provincia autonoma di Bolzano con nota PEC n. 17018 del 4 settembre 2025;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegata Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

tra

la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito anche "Provincia", con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago n. 1, codice fiscale 00390090215, nella persona del dr., nella sua qualità di Presidente della Provincia

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito "INPS" o "Istituto" con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 800078750587 nella persona del.....

di seguito denominate congiuntamente "le Parti"

VISTI

- l'art. 20 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2025", pubblicata sul Supplemento n. 6 al B.U. del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. gen., in vigore dal 30 dicembre 2024, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale del 15 aprile 2025, n. 3, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni", pubblicata sul Supplemento n. 4 al B.U. del 17 aprile 2025, n. 16, Sez. gen., che stabilisce: *"1. A decorrere dall'anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base mensile e liquidato in un'unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Bolzano; b) aver compiuto il 65° anno di età; c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.*

1-bis. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare diritti su eventuali rate non riscosse. L'ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l'importo mensile risultante dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui al comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. Il sussidio determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall'INPS.

2. Il sussidio di cui al comma 1 non costituisce un'entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1.

4. Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca della parte del sussidio indebitamente percepito; l'importo corrispondente deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione senza applicare la sanzione amministrativa.

5. Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l'INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l'onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio.

6. Ai centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, spetta un compenso per la consulenza ai beneficiari del sussidio di cui al comma 1, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 41.300.000,00 euro per l'anno 2025, in 41.300.000,00 euro per l'anno 2026 e in 41.300.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027";

- la deliberazione della Giunta Provinciale del 5 settembre 2025 n. 677, adottata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della succitata legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, con la quale sono stati approvati i criteri di assegnazione del "Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige";

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";

- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile 2020;

- il parere del Coordinamento Generale Legale dell'INPS n. 32/2025, secondo cui il sussidio provinciale di cui all'art. 20 della legge provinciale 13/2024, allo stato della normativa vigente, dev'essere incluso tra i redditi da considerare ai fini del diritto e della misura dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;

- la nota del 18 luglio 2025 con la quale l'INPS, nel trasmettere alla Provincia autonoma di Bolzano il predetto parere legale, ha evidenziato le criticità collegate all'erogazione del sussidio ai soggetti percettori di assegno o pensione sociale, e ha proposto di valutare, in fase di avvio della misura, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti normativi da parte della Provincia stessa, l'esclusione dalla platea dei

beneficiari del sussidio, i titolari di "pensione sociale o assegno sociale" per non recare pregiudizio alcuno al target dei percettori di tali prestazioni;

- la nota del 1° agosto 2025 con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha reso noto all'INPS di aver avviato l'*iter* per l'approvazione di una norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.469, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, al fine di prevedere espressamente che i sussidi concessi ai cittadini e alle cittadine a titolo assistenziale dalla Provincia Autonoma di Bolzano non siano computati nella definizione della soglia reddituale prevista dalla normativa statale, quale limite per il percepimento dell'assegno sociale;

CONSIDERATO

- che, per quanto sopra esposto, la Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione dell'INPS per il calcolo e l'erogazione del sussidio, ai sensi del citato articolo 20 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, e relativa deliberazione;

tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'INPS per l'erogazione del sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale di cui all'articolo 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, e relativa deliberazione della Giunta provinciale, allegato alla presente Convenzione di cui è parte integrante (di seguito deliberazione).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente Convenzione sono destinati gli importi, entro i limiti di stanziamento di bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, di cui all'art. 20 comma 7 della Legge provinciale nr. 13 del 20 dicembre 2024, di 41.009.468,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2026-2027, come di seguito specificato:

- per l'anno 2025, 40.880.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo U0005953 – U12031.0005 e 129.323,46 euro per la copertura delle spese derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo U0005954 - U12031.0010;

- per l'anno 2026, 40.900.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo U0005953 – U12031.0005 e 109.323,46 euro per la copertura delle spese derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo U0005954 - U12031.0010;
- per l'anno 2027, 40.900.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo U0005953 – U12031.0005 e 109.323,46 euro per la copertura delle spese derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo U0005954 - U12031.0010.

La concessione del sussidio annuale è prevista in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse stanziare sugli appositi capitoli del bilancio provinciale. Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l'entità di ciascun sussidio nella misura prevista dai presenti criteri, il sussidio è concesso ai sensi dell'art. 4 comma 3 della presente Convenzione, sulla base dei criteri individuati con la deliberazione della Giunta Provinciale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari del sussidio

1. I beneficiari della misura sono i soggetti individuati nella legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento del sussidio, sono in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Provincia di Bolzano;

b) aver compiuto il 65° anno di età;

c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile percepito, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.

2. I beneficiari devono inoltre essere in possesso, entro il 30 settembre dell'anno di erogazione del sussidio, di un ISEE ordinario in corso di validità, con valore pari o inferiore a 20.000,00 euro. Si considerano gli ISEE validi alla data del 30 settembre di ogni anno, senza omissioni o difformità.

3. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare diritti su eventuali ratei non riscossi.

Articolo 3

Modalità e criteri di individuazione dei beneficiari

1. L'INPS individua la platea dei potenziali beneficiari, secondo i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell'erogazione del sussidio, utilizzerà i dati come risultano alla data dell'interrogazione.

2. L'applicazione dei criteri di individuazione della platea coinvolge anche i dati presenti nel Casellario delle pensioni di cui DPR 31 dicembre 1971, n. 1388.

Articolo 4

Calcolo e misura del sussidio

1. L'ammontare del sussidio annuale si calcola moltiplicando per dodici l'importo mensile dato dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo complessivo lordo delle prestazioni pensionistiche e/o assistenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), percepito nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. L'importo complessivo mensile percepito nel mese di dicembre dell'anno precedente, preso come base di calcolo del sussidio, è fisso e pertanto non sarà oggetto di variazione né in aumento né in riduzione.

2. L'importo del sussidio, determinato su base mensile ai sensi del comma 1, non può essere di importo superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo mensile vigente al mese di dicembre dell'anno precedente. L'importo mensile del sussidio moltiplicato per dodici, ai sensi del comma 1, non viene erogato se inferiore alla soglia minima dei 12 euro su base annua.

3. Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l'entità di ciascun sussidio nella misura prevista dai presenti criteri, il sussidio sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'ISEE di cui all'art. 2 comma 2.

Articolo 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla Provincia, in termini di dati aggregati ed anonimi, il numero dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale, preliminarmente ad ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.

2. La Provincia trasferisce le risorse destinate all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 1, con le modalità previste dalla presente Convenzione.

3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Provincia, a erogare il sussidio ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, senza necessità da parte dei beneficiari di presentare apposita domanda, nella misura calcolata secondo quanto previsto all'art. 4, e ad aggiornare la Provincia sullo stato di avanzamento delle erogazioni.

4. L'INPS effettua il pagamento del sussidio in un'unica soluzione, di norma nel mese di novembre.

5. L'accredito del sussidio avviene secondo le modalità di pagamento comunicate a INPS ai fini della corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale, attraverso:

- accredito su conto dotato di IBAN: INPS inserirà nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione, la seguente dicitura "*Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma di Bolzano. Jährlicher finanzieller Zuschuss für Rentner über 65 Jahre der Autonomen Provinz Bozen.*"
- oppure pagamento in contanti tramite Poste Italiane: INPS indicherà la seguente dicitura "*Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma di Bolzano. Jährlicher finanzieller Zuschuss für Rentner über 65 Jahre der Autonomen Provinz Bozen.*".

6. Il pagamento del sussidio spettante ai titolari dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) erogati dall'Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico della Provincia di Bolzano (di seguito anche Agenzia), in assenza di modalità valide comunicate dall'utente all'INPS, è effettuato con le modalità di pagamento utilizzate dall'Agenzia. In questi casi i dati sono comunicati dall'Agenzia all'INPS ai sensi dell'articolo 9.

7. L'INPS invia ai beneficiari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare o di una mail personale il seguente messaggio: "E' stato disposto a suo favore il pagamento del Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma di Bolzano. Es wurde zu Ihren Gunsten die Zahlung des jährlichen wirtschaftlichen Zuschusses für Rentner über 65 der Autonomen Provinz Bozen angeordnet". Le comunicazioni tramite SMS avverranno con due messaggi separati, uno in lingua italiana e l'altra in tedesco.

8. Le Parti danno atto che i beneficiari debbano essere informati sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

9. La Provincia effettua i controlli su base campionaria. A tale fine, la medesima potrà chiedere all'INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla percentuale del 6% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta all'anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.

Articolo 6

Accreditamento della provvista finanziaria

1. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima dell'inizio del mese di erogazione del sussidio, sulla contabilità speciale n. 1537 presso la Banca d'Italia, intestata a INPS – Sede Regionale Trentino-Alto Adige (IBAN IT75X0100004306CS0000002638), la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri annuali per le attività di sviluppo implementazione e gestione informatica di cui all'art.7 comma 2.

2. L'accredito preventivo all'INPS delle somme necessarie al finanziamento del sussidio da erogare costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell'art. 7.
4. La Provincia trasferisce, altresì, all'INPS una maggiorazione dell'importo pari al 10% della provvista di cui al comma 1 al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell'INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.
5. In via di prima applicazione, la Provincia autonoma di Bolzano accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2025, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 10%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio pari a 40.880.144,54 euro, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che risultano essere in possesso dei requisiti accertati ai sensi degli articoli 2 e 3.
6. Unitamente alla provvista finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano accrediterà all'INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri di cui al precedente comma 1, previa emissione di fattura elettronica, a cura della Direzione Regionale Trentino-Alto Adige.

Articolo 7

Rimborso oneri

1. Gli oneri derivanti dalla presente Convenzione per la copertura delle spese del servizio svolto dall'INPS vengono liquidati secondo le modalità di seguito descritte.
2. Ogni anno unitamente al trasferimento della provvista iniziale per la copertura degli oneri per l'erogazione del sussidio economico, previa emissione di apposita fattura elettronica, la Provincia autonoma di Bolzano trasferisce, mediante bonifico al medesimo IBAN, un importo a valenza una tantum per le attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a € 27.000 per l'anno 2025, € 7.000 per l'anno 2026 e € 7.000 per l'anno 2027.
3. A seguito di rendicontazione annuale la Provincia autonoma di Bolzano effettua a fronte di fattura elettronica, entro 60 giorni dal ricevimento stessa, i seguenti ulteriori pagamenti a titolo di rimborso spese:
 - a. un importo complessivamente determinato nella misura di 4,50 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari;

b. gli importi a titolo di rimborso delle spese bancarie e postali determinati complessivamente nella misura di 0,03 euro per ogni bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per ogni bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.

4. Il servizio effettuato è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972.

5. L'INPS-Direzione Regionale Trentino-Alto Adige cura gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e l'emissione delle fatture elettroniche.

6. All'atto dei pagamenti, la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

7. I dati relativi alle scritture contabili e fiscali saranno conservati per un periodo di 10 anni, ai sensi dell'articolo 2220 del Codice civile.

Articolo 8

Regime del sussidio

1. L'art. 20 comma 2 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, ha qualificato il sussidio economico come sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.

2. La Provincia autonoma di Bolzano si obbliga a tenere indenne l'INPS, in qualità di sostituto di imposta, da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell'Erario in caso di diversa qualificazione della natura reddituale della prestazione.

3. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, inoltre, prevede che il sussidio non costituisce un'entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30.

Articolo 9

Modalità scambio dati

1. Lo scambio di dati tra Provincia autonoma di Bolzano ed INPS, avverrà previa adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

2. La Provincia autonoma di Bolzano, tramite l'Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico, previamente nominata come Responsabile del trattamento ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento UE, nei casi di cui all'art. 5 comma 6, su richiesta dell'INPS, si impegna a comunicare all'INPS le modalità di pagamento utilizzate per erogare i trattamenti di propria competenza.

3. Ai fini del monitoraggio della spesa e della valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il numero dei beneficiari del sussidio ripartiti per sesso.

4. L'acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l'INPS del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 - potranno essere concordate tra la Provincia e l'INPS nel corso di validità della presente Convenzione, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche in riferimento alle categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della presente convenzione, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adequata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, assicurando un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 28 e 4, n. 8, 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire

precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente agli interessati ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo, comunicandosi reciprocamente gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le relative comunicazioni.

Articolo 11

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. La Provincia autonoma di Bolzano solleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 14.

2. I controlli, la revoca dei sussidi erogati da INPS, e il recupero degli importi corrisposti indebitamente sono a cura della Provincia autonoma di Bolzano.

3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Provincia autonoma di Bolzano nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione del sussidio, ovvero della trasmissione dei dati tramite l'Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico, ai sensi dell'art. 9 comma 2.

4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Provincia e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Provincia.

5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente Convenzione o a contestarne la misura, la Provincia è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 12

Recupero delle somme indebitamente erogate

1. In caso di indebito pagamento del sussidio la Provincia autonoma di Bolzano provvede al recupero delle somme indebitamente percepite, comunicando al destinatario l'ammontare dell'indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.

Articolo 13

Monitoraggio, rendicontazione e riaccrediti

1. Le Parti si impegnano alla più ampia collaborazione reciproca, rinviando per la definizione degli aspetti tecnici e operativi alle intese tra le rispettive competenti strutture e ad effettuare verifiche congiunte sull'attuazione della presente Convenzione.

2. Le Parti concordano sulla necessità di definire congiuntamente modalità di comunicazione relativamente alla erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole l'accesso alle informazioni utili da parte degli utenti.

3. Le Parti concorderanno ogni forma di monitoraggio utile alle finalità di rispettiva competenza.

4. L'INPS renderà annualmente le operazioni eseguite, fornendo alla Provincia autonoma di Bolzano, i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari raggiunti. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine saranno restituiti alla Provincia autonoma di Bolzano a conclusione delle operazioni contabili, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo al pagamento del sussidio senza addebito di interessi.

5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme non erogate dall'INPS ai beneficiari saranno restituite alla Provincia autonoma di Bolzano entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno successivo al pagamento del sussidio senza addebito di interessi.

Articolo 14

Durata

1. La presente convenzione è vincolante per le Parti dalla data di sottoscrizione. La Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027 e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle attività connesse all'attuazione della medesima.

2. La presente Convenzione può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle due Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nella disciplina di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da

entrambe le Parti, approvato con le stesse modalità previste per la presente Convenzione.

Articolo 15

Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, è competente il Foro di Bolzano.

Articolo 16

Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Art. 17

Composizione della Convenzione

La presente Convenzione è composta da n. 17 articoli e dall'Allegato A -" Sussidio *economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige*" della deliberazione della Giunta provinciale del 5 settembre 2025 n. 677 che individua i criteri di assegnazione, di misura del sussidio, e di eventuale ridefinizione della misura del sussidio per carenza di risorse.

INPS

Provincia Autonoma di Bolzano

ANLAGE A

Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol

Artikel 1

Anwendungsbereich

1. Diese Richtlinien regeln die Gewährung der Unterstützungsmaßnahme „Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol“, in Umsetzung der Bestimmungen von Artikel 20 „Außerordentliche Einkommensunterstützung“ des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 13, „Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2025“.

Artikel 2

Ziel der Unterstützungsmaßnahme

1. Ziel der Unterstützungsmaßnahme „Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol“ ist es, Personen finanziell zu unterstützen, die eine in Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 13, angeführte Rente oder Sozialhilfe erhalten, welche nach Abzug des dreizehnten Monatsgehalts weniger als 1.000,00 Euro brutto im Monat beträgt. Mit der Maßnahme sollen die Auswirkungen der steigenden Lebenshaltungskosten gemildert werden.

2. Der Zuschuss gilt nicht als Einkommen zur Berechnung der wirtschaftlichen Lage im Hinblick auf den Bezug finanzieller Sozialhilfeleistungen oder zur Berechnung der Tarife für die Leistungen des ambulanten Betreuungsdiensts laut Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30.

Artikel 3

Anspruchsberechtigte

1. Anspruch auf den Zuschuss haben Personen, die zum Stichtag 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr der Auszahlung vorausgeht, alle folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- a) Wohnsitz in Südtirol;
- b) Vollendung des 65. Lebensjahres;
- c) sie sind Empfänger/Empfängerin einer Frührente, Invaliden-, Alters- oder Hinter-

ALLEGATO A

Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione della misura di sostegno “Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige” in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 “Intervento straordinario a sostegno del reddito” della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2025”.

Articolo 2

Obiettivo della misura di sostegno

1. Obiettivo della misura di sostegno “Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige”, è sostenere economicamente i percettori di prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, di importo inferiore a 1.000,00 euro lordi mensili al netto della tredicesima mensilità, per mitigare l’impatto dell’aumento del costo della vita.

2. Il sussidio non costituisce un’entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30.

Articolo 3

Aventi diritto

1. Possono beneficiare del sussidio le persone che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono residenti in Provincia di Bolzano;
- b) hanno compiuto il 65° anno di età;
- c) sono titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata

bliebenenrente des NISF oder einer Sozialrente oder von Sozialgeld oder einer Rente für Zivilinvaliden, Blinde und Gehörlose laut Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, oder einer Hausfrauenrente laut Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3, deren monatlicher Betrag, abzüglich des 13. Monatsgehalts, weniger als 1.000,00 Euro brutto beträgt.

2. Die Anspruchsberechtigten müssen außerdem bis zum 30. September des laufenden Jahres im Besitz einer gültigen ordentlichen ISEE-Erklärung sein, mit einem Wert von höchstens 20.000,00 Euro. Es gelten die ISEE-Erklärungen, die am 30. September des jeweiligen Jahres gültig sind, ohne Unterlassungen oder Abweichungen.

3. Keinen Anspruch auf den Zuschuss haben Personen, die die Voraussetzungen gemäß vorliegenden Kriterien nicht erfüllen oder den in Absatz 2 genannten ISEE-Wert überschreiten.

4. Der Zuschuss laut Absatz 1 ist personengebunden und nicht übertragbar. Dritte können gegenüber den Zuschussbegünstigten keine Ansprüche auf fällige und nicht bezogene Raten geltend machen. Das Verfahren zur Ermittlung der Begünstigten und zur Bestimmung der Höhe des Zuschusses wird von Amts wegen gemäß den im Artikel 20 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024 Nr. 13, und vorliegenden Beschluss festgelegten Kriterien und Parametern durchgeführt.

Artikel 4

Verwaltung der Unterstützungsmaßnahme und Rückstellung

1. Für die Verwaltung des Zuschusses, trifft die Autonome Provinz Bozen gemäß Artikel 20 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 13, mit dem NISF eine eigene Vereinbarung für den Dreijahreszeitraum 2025-2027.

2. In der Vereinbarung werden die Modalitäten für die Auszahlung des Zuschusses und die Kosten zulasten der Autonomen Provinz Bozen für die vom NISF erbrachte Dienstleistung festgelegt.

Das NISF ermittelt im Auftrag der Provinz und unter Berücksichtigung der in Artikel

dall'INPS, pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.

2. Per beneficiare del sussidio le persone devono essere inoltre in possesso, entro il 30 settembre dell'anno corrente, di un'attestazione ISEE ordinaria in corso di validità, con valore pari o inferiore a 20.000,00 euro. Si considerano solo ISEE validi alla data del 30 settembre di ogni anno, senza omissioni o difformità.

3. Non hanno diritto al sussidio le persone che non soddisfano i requisiti previsti dai presenti criteri, oppure che superano il valore ISEE di cui al comma 2.

4. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile. I soggetti terzi non possono vantare diritti su eventuali ratei maturati e non riscossi dai soggetti beneficiari.

Il procedimento volto all'individuazione dei beneficiari e alla determinazione della misura del sussidio avviene d'ufficio, secondo i criteri e i parametri individuati dall'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, e dalla presente deliberazione.

Articolo 4

Gestione della misura e provvista

1. Per la gestione del sussidio, la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l'INPS apposita convenzione ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, per il triennio 2025-2027.

2. La convenzione determina le modalità di erogazione del sussidio nonché gli oneri a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio svolto dall'INPS.

L'INPS provvede, per conto della Provincia, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n.

20 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 13, und im vorliegenden Beschluss festgelegten Kriterien die Begünstigten und errechnet auf der Grundlage der in seinen Datenbanken vorhandenen Informationen die ihnen zustehende jährlichen Zuschüsse. Für die Genehmigung der Zahlungen an die einzelnen Begünstigten übermittelt das NISF der Provinz die aggregierten und anonymisierten Daten betreffend die Anzahl der Begünstigten und den Gesamtbetrag der Zuschüsse.

3. Die Autonome Provinz Bozen überweist dem NISF im Voraus die für die Auszahlung des finanziellen Zuschusses erforderlichen Mittel gemäß der genannten Vereinbarung vorgesehenen Modalitäten.

4. Als Rückstellung für die Auszahlung des Zuschusses für die Jahre 2025, 2026 und 2027 überweist die Autonome Provinz Bozen dem NISF, den auf der Grundlage der dem NISF vorliegenden Informationen berechneten Jahresbetrag, zuzüglich 10 Prozent, der auf keinem Fall die im Verwaltungshaushalt bereit gestellten Finanzmittel übersteigen darf: für das Jahr 2025 die geschätzten 40.880.144,54 Euro, für das Jahr 2026 die geschätzten 40.900.144,54 Euro und für das Jahr 2027 die geschätzten 40.900.144,54 Euro.

5. Die Autonome Provinz Bozen überweist dem NISF jährlich nach Vorlage der entsprechenden elektronischen Rechnung einen einmaligen Pauschalbetrag mit dem die jährlichen Kosten für die Tätigkeiten im Bereich Entwicklung, Implementierung und IT-Verwaltung rückvergütet werden, sowie nach Vorlage einer entsprechenden jährlichen Abrechnung die weiteren Kosten für die vom NISF erbrachten Dienstleistung.

6. Nach Abschluss der Buchhaltungsvorgänge werden alle dem NISF rücküberwiesenen Beträge und alle vom NISF nicht an die Begünstigten gezahlten Beträge bis spätestens 31. Juli des auf die Auszahlung des Zuschusses folgenden Jahres ohne Zinsen der Autonomen Provinz Bozen rückerstattet.

Artikel 5

Berechnungs- und Auszahlungsmodalitäten

1. Das Verfahren zur Ermittlung der Begünstigten wird vom NISF von Amts wegen durchgeführt, ohne dass die

13, e dalla presente deliberazione, all'individuazione dei beneficiari e al calcolo dei sussidi annui, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati. L'INPS fornisce alla Provincia, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, e l'importo complessivo dei sussidi, ai fini dell'autorizzazione al pagamento ai singoli beneficiari.

3. La Provincia autonoma di Bolzano trasferisce all'INPS, in via anticipata, la provvista finanziaria necessaria all'erogazione del sussidio economico secondo le modalità previste dalla sopracitata convenzione.

4. Ai fini della provvista, necessaria al pagamento del sussidio per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Provincia autonoma di Bolzano liquida all'INPS l'importo annuale calcolato sulla base delle informazioni a disposizione dell'INPS, maggiorato del 10 per cento, e comunque entro i limiti di stanziamento di bilancio annuo, stimato in 40.880.144,54 euro per il 2025, in 40.900.144,54 euro per il 2026 e in 40.900.144,54 euro per il 2027.

5. La Provincia autonoma di Bolzano liquida all'INPS ogni anno, previa emissione di fattura elettronica, un importo una tantum a titolo di rimborso degli oneri annuali per le attività di sviluppo, implementazione e gestione informatica, e a seguito di rendicontazione annuale gli ulteriori oneri derivanti dal servizio svolto dall'INPS.

6. A conclusione delle operazioni contabili, i riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine e le eventuali somme non erogate dall'INPS ai soggetti beneficiari saranno restituite alla Provincia autonoma di Bolzano entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno successivo al pagamento del sussidio senza addebito di interessi.

Articolo 5

Modalità di calcolo e di erogazione

1. Il procedimento di individuazione dei soggetti beneficiari viene svolto d'ufficio dall'INPS, senza necessità da parte dei

Begünstigten eigens einen Antrag stellen müssen, und zwar gemäß den in Artikel 20 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024 Nr. 13, und vorliegendem Beschluss festgelegten Kriterien und Parametern.

2. Die Höhe des jährlichen Zuschusses wird berechnet, indem der monatliche Betrag – welcher der Differenz zwischen dem Wert von 1.000,00 Euro und dem gesamten Bruttobetrag der im Dezember des Vorjahres erhaltenen Renten oder Sozialleistungen laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) dieser Kriterien, abzüglich des 13. Monatsgehalts und zuzüglich etwaiger Sozialzuschläge entspricht – mit zwölf multipliziert wird. Der für die Berechnung des Zuschusses herangezogene monatliche Bruttobetrag ist fix und unterliegt keiner Erhöhung oder Reduzierung.

3. Der Zuschuss, der monatlich festgesetzt wird, darf nicht höher sein als die Differenz zwischen dem Betrag von 1.000,00 Euro und der jährlich vom NISF festgelegten monatlichen Mindestrente, welche im Dezember des Vorjahres gilt.

4. Der Zuschuss wird vom NISF berechnet und den Begünstigten in der Regel im November eines jeden Jahres als Einmalzahlung ausgezahlt; die Auszahlung des Zuschusses erfolgt gemäß den Zahlungsmodalitäten, die dem NISF mitgeteilt wurden. Der Betrag wird nicht ausgezahlt, wenn er unter der jährlichen Mindestgrenze von 12 Euro liegt.

5. Die Begünstigten erhalten die Mitteilung über die Zahlungsanweisung direkt vom NISF über die vom Institut verwalteten Kommunikationskanäle und wie in der Vereinbarung vorgesehen.

Artikel 6

Kontrollen und Widerruf des Zuschusses

1. Die nachfolgenden Stichprobenkontrollen, eventuelle Widerrufe und die Rückforderung der ausgezahlten Zuschüsse werden von der Landesverwaltung durchgeführt.

Artikel 7

Steuerbeistandszentren und Dienstleistungsunternehmen

1. Die Autonome Provinz Bozen stützt sich

soggetti beneficiari di presentare apposita domanda, secondo i criteri e i parametri individuati dall'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, e dalla presente deliberazione.

2. L'ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l'importo mensile dato dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) dei presenti criteri, percepite nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. L'importo lordo mensile preso a base di calcolo ai fini della misura del sussidio è fisso, pertanto non sarà oggetto di variazione, né in aumento né in diminuzione.

3. Il sussidio, determinato su base mensile, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo mensile vigente al mese di dicembre dell'anno precedente.

4. Il sussidio viene calcolato ed erogato dall'INPS ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione di regola nel mese di novembre di ciascun anno, con le stesse modalità di pagamento comunicate all'INPS. L'importo mensile non viene erogato se inferiore alla soglia minima dei 12 euro su base annua.

5. I soggetti beneficiari ricevono comunicazione della disposizione di pagamento direttamente dall'INPS, attraverso i canali di comunicazione gestiti dall'istituto e come previsto nella convenzione.

Articolo 6

Controlli e revoca del sussidio

1. Ai controlli successivi su base campionaria, alle eventuali revoche e al recupero del sussidio erogato provvede l'Amministrazione provinciale.

Articolo 7

Centri di Assistenza Fiscale e società di servizi

1. La Provincia autonoma di Bolzano si avvale

bei der Beratung der Begünstigten und der interessierten Bevölkerung auf die Zusammenarbeit mit den Steuerbeistandszentren (CAF) laut Artikel 32 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Juli 1997, Nr. 241, und den Dienstleistungsunternehmen laut Dekret des Finanzministers vom 31. Mai 1999, Nr. 164, die den Betriebssitz in Südtirol haben, und unterzeichnet eine eigene Vereinbarung für den Dreijahreszeitraum 2025-2027.

2. Diese Organisationen verfügen in Südtirol über ein flächendeckendes Schalternetz und sind bereits Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, die eine ISEE-Bescheinigung beantragen.

3. Die Voraussetzungen, Fristen und Modalitäten der Leistungserbringung und der Auszahlung werden in einer gesonderten Vereinbarung geregelt.

4. Für die Beratung, welche die Steuerbeistandszentren (CAF) und die Dienstleistungsunternehmen laut Absatz 1, für die Begünstigten der Leistung „Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol“ durchführen, wird ein Betrag in Höhe von 23,68 Euro (inkl. MwSt.) für jede Beratung des Begünstigten des Zuschusses gezahlt, innerhalb der Grenzen der geschätzten Haushaltsmittel in Höhe von 290.532,00 Euro pro Jahr.

5. Zur Berechnung des Betrags laut Absatz 4 übermitteln die Steuerbeistandszentren (CAF) und die Dienstleistungsunternehmen der Autonomen Provinz Bozen bis zum 31. Oktober die Anzahl, der im laufenden Jahr bis 30. September erstellten ordentlichen ISEE-Erklärungen von Personen, die das mit 65. Lebensjahr vollendet haben und deren ordentlicher ISEE-Wert höchstens 20.000 beträgt. Das NIFS übermittelt der Autonomen Provinz Bozen jährlich bis zum 31. Dezember die Anzahl der in der Provinz Bozen ansässigen Begünstigten des Zuschusses.

6. Die den einzelnen Steuerbeistandszentren und Dienstleistungsunternehmen zustehende Vergütung bemisst sich im Verhältnis der von dem jeweiligen Zentrum erstellten ISEE-Erklärungen laut Absatz 5 zur Gesamtzahl aller übermittelten ISEE-Erklärungen. Der sich daraus ergebende Prozentsatz wird auf die vom NIFS gemeldete Anzahl der Begünstigten angewandt. Das daraus resultierende Ergebnis für jedes einzelne Steuerbeistandszentrum und

della collaborazione di Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e di società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, per il servizio di consulenza prestata ai soggetti beneficiari del sussidio e alla cittadinanza interessata, sottoscrivendo apposita convenzione per il triennio 2025-2027.

2. Tali organizzazioni dispongono di una diffusa rete di sportelli in tutto l'Alto Adige e costituiscono già un punto di riferimento per i cittadini per quanto concerne la richiesta dell'attestazione ISEE.

3. I requisiti, i termini, le modalità di erogazione del servizio, nonché di pagamento, verranno regolati da apposita convenzione.

4. Per la consulenza offerta dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), e dalle società di servizi di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari del "Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige", viene liquidato un compenso nella misura di 23,68 euro (Iva inclusa) per ciascuna consulenza al soggetto beneficiario del sussidio, entro il limite di stanziamento di bilancio stimato in 290.532,00 euro annui.

5. I centri di assistenza fiscale (CAF) nonché le società di servizi trasmettono alla Provincia Autonoma di Bolzano entro il 31 ottobre il numero delle dichiarazioni ISEE, rilasciate entro il 30 settembre dell'anno in corso, relative a persone che abbiano compiuto il 65° anno di età e con un valore ISEE ordinario non superiore a 20.000 euro. L'INPS comunica annualmente alla Provincia Autonoma di Bolzano, entro il 31 dicembre, il numero dei beneficiari del contributo residenti nella provincia.

6. Il compenso spettante ai singoli centri di assistenza fiscale (CAF) e alle singole società di servizi è determinato in base al rapporto tra il numero di dichiarazioni ISEE elaborate dal singolo centro e il numero complessivo delle dichiarazioni ISEE acquisite, ai sensi del comma 5. La quota percentuale risultante viene applicata al numero di beneficiari comunicato dall'INPS. Il risultato così ottenuto per ogni singolo centro di assistenza fiscale e impresa di servizi viene moltiplicato per l'importo di 23,68 euro IVA inclusa, corrispondendo al compenso spettante.

Dienstleistungsunternehmen wird mit einem Betrag von 23,68 Euro einschließlich Mehrwertsteuer multipliziert und entspricht der zustehenden Vergütung.

Artikel 8

Datenverarbeitung

1. Die Datenverarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt, wie in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) vorgesehen, d. h. für die Gewährung der Unterstützungsmaßnahme „Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol“ in Umsetzung der Bestimmungen von Artikel 20 (Außerordentliche Einkommensunterstützung) des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 13, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2025“.

2. Die dem NISF zur Verfügung stehenden Daten werden in elektronischer Form durch vom NISF ermächtigtes Personal verarbeitet, auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung und im Rahmen der in Absatz 1 genannten Zwecke.

3. Von der Datenverarbeitung betroffen sind Personen, die die Voraussetzungen laut Artikel 3 dieser Richtlinien erfüllen.

4. Die Datenübermittlung zwischen dem NISF und der Autonomen Provinz Bozen erfolgt zu den in Artikel 6 dieser Richtlinien genannten Zwecken und auf die dort angegebene Weise.

5. Die Autonome Provinz Bozen verpflichtet sich, über die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, die zuvor gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Auftragsverarbeiter ernannt wurde, dem NISF, die für die Zahlung des Zuschusses erforderlichen Daten bezüglich der in ihre Zuständigkeit fallenden Kategorien, zur Verfügung zu stellen.

6. Zur Überwachung der Ausgaben und zur Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme teilt das NISF der Autonomen Provinz Bozen jährlich bis zum 31. Dezember Folgendes mit:

- die pseudonymisierten Daten zu den tatsächlichen Begünstigten des

Articolo 8

Trattamento dei dati

1. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679, ovvero ai fini della concessione della misura di sostegno "Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 (Intervento straordinario a sostegno del reddito) della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, "Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025".

2. I dati a disposizione dell'INPS saranno trattati in forma elettronica da personale autorizzato dall'INPS stesso, sulla base di un processo decisionale automatizzato, nell'ambito delle finalità individuate al comma 1.

3. Gli interessati dal trattamento dei dati sono le persone che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 3.

4. La comunicazione di dati tra INPS e Provincia autonoma di Bolzano avviene per le finalità e con le modalità indicate all'articolo 6.

5. La Provincia autonoma di Bolzano, tramite l'Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico, previamente nominata come Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, si impegna a fornire per le categorie di competenza i dati necessari all'INPS ai fini del pagamento del sussidio.

6. Ai fini di monitoraggio della spesa e di valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- i dati pseudonimizzati relativi agli effettivi soggetti beneficiari del sussidio, ripartiti per

Zuschusses, aufgeschlüsselt nach Geschlecht;

- und, auf begründeten Antrag der Provinz, eventuelle weitere Informationen unter Beachtung der europäischen und nationalen Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten und der Bestimmungen der Datenschutzbehörde, wobei immer die Nichtidentifizierbarkeit der Begünstigten der Beihilfe gewährleistet sein muss;

7. Auf begründeten Antrag der Autonomen Provinz Bozen können unter Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten auch einzelne Daten über einzelne Begünstigte übermittelt werden, und zwar ausschließlich zu Kontroll- und Informationszwecken an die betroffene Person im Fall von außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten.

8. Die Autonome Provinz Bozen und das NISF informieren über die Bedingungen für die Gewährung der Maßnahme und über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 durch entsprechende Veröffentlichungen auf ihrer jeweiligen institutionellen Website.

9. Die in Artikel 4 Absatz 1 dieser Richtlinien genannte Vereinbarung bestimmt geeignete Sicherheitsmaßnahmen im Sinne von Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679, im Einklang mit der Verfügung der italienischen Datenschutzbehörde Nr. 393 vom 2. Juli 2015 betreffend die „Sicherheitsmaßnahmen und Modalitäten für den Austausch personenbezogener Daten zwischen öffentlichen Verwaltungen“.

10. Die von der Autonomen Provinz Bozen verarbeiteten Daten werden gemäß Artikel 2220 des Zivilgesetzbuches und dem Handbuch für die Aufbewahrung der Daten der Autonomen Provinz Bozen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt.

Artikel 9

Sicherheitsklausel

1. Die Zuweisung der Leistung „Jährlicher finanzieller Zuschuss für über 65-Jährige mit Wohnsitz in Südtirol“ laut diesen Richtlinien erfolgt im Rahmen der in den entsprechenden Kapiteln des Landeshaushalts bereitgestellten Finanzmittel, wie in der Vereinbarung angegeben.

sexso;

- e, su motivata richiesta della Provincia, eventuali ulteriori informazioni in linea con la disciplina europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali, e con i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.

7. Su motivata richiesta della Provincia autonoma di Bolzano potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente per finalità di controllo e di informazione all'interessato in caso di precontenzioso o contenzioso e non in forma massiva, dati relativi a singoli soggetti beneficiari, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

8. La Provincia autonoma di Bolzano e l'INPS forniranno l'informativa sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

9. Con la Convenzione di cui all'articolo 4 comma 1, vengono definite le adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

10. I dati trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano saranno conservati per un periodo di 10 anni ai sensi dell'articolo 2220 del Codice civile e del Manuale di conservazione dei dati della Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

1. L'assegnazione del "Sussidio economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige" di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati ai pertinenti capitoli del bilancio finanziario provinciale come indicato nella convenzione.

2. Reichen die Finanzmittel nicht aus, um die einzelnen Zuschüsse, in der in den vorliegenden Richtlinien vorgesehenen Höhe abzudecken, werden die Zuschüsse in chronologischer Reihenfolge der Einreichung des ISEE gemäß Artikel 3 Absatz 2 des vorliegenden Beschlusses gewährt.

Artikel 10

Verweis

1. Für alle Angelegenheiten, die nicht mit vorliegendem Beschluss geregelt sind, gelten die Bestimmungen der geltenden Gesetze und insbesondere jene des Landesgesetzes Nr. 17/1993 und des Gesetzes Nr. 241/1990.

2. Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l'entità di ciascun sussidio nella misura prevista dai presenti criteri, il sussidio sarà assegnato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione dell'ISEE di cui all'articolo 3 comma 2 della presente deliberazione.

Articolo 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e in particolare le disposizioni della legge provinciale n. 17/1993 e della legge n. 241/1990.